

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

137° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 25 MARZO 1993

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
4 ^a - Difesa	»	13
6 ^a - Finanze e tesoro	»	15
7 ^a - Istruzione	»	37
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	44
10 ^a - Industria	»	49
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	51

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - <i>Bilancio - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	53
---	-------------	----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	57
---------------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

GIOVEDÌ 25 MARZO 1993

95ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MACCANICO*Interviene il Ministro dell'interno Mancino.**La seduta inizia alle ore 12,30.***IN SEDE REFERENTE**

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (940-B), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Zanone ed altri; Fini ed altri; Segni ed altri; Novelli; Pannella ed altri; Ciaffi ed altri; Mundo ed altri; La Ganga ed altri; Tiscar ed altri; Patria ed altri; Bossi ed altri; Boato ed altri; La Malfa ed altri; Signorile; Mensorio; Ferri ed altri; Mastroantuono; Tassi, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il presidente MACCANICO avverte di aver anticipato l'orario della seduta, prevista per le ore 15.30, in quanto la Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea l'esame del disegno di legge n. 940-B. La decisione è stata testè confermata dall'Assemblea medesima.

Il relatore RIVIERA illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, volte a limitare l'adozione del sistema elettorale maggioritario ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti: nell'esprimere una personale riserva su tale opzione, invita la Commissione ad accogliere la modifica in esame al fine di pervenire sollecitamente all'approvazione definitiva del provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore MARCHETTI, quindi, illustra l'emendamento 5.1, nonchè una serie di emendamenti consequenziali, diretti a ridurre ulteriormente l'area dei comuni interessati dal sistema elettorale maggioritario, proponendo che il limite sia fissato a 10.000 abitanti.

Il senatore PONTONE ribadisce il radicale dissenso della sua parte politica dal testo in esame, che introduce un sistema elettorale complessivamente inaccettabile.

Il senatore TRIGLIA censura la funzione, definita ancillare, svolta dal Senato nella discussione del provvedimento.

Si associa il senatore COSSUTTA.

Il senatore TRIGLIA, proseguendo il proprio intervento, si riserva di presentare emendamenti per la discussione in Assemblea, dichiarandosi contrario alla riduzione del sistema elettorale maggioritario nell'ambito dei comuni sino a 15.000 abitanti: tale scelta, lungi dal soddisfare in via preventiva il quesito referendario formulato in materia, sembra piuttosto ispirata al proposito di favorire lo svolgimento e quindi un esito positivo del *referendum*.

Il relatore RIVIERA si dichiara contrario all'emendamento 5.1 e alle conseguenti proposte di modifica.

Il ministro MANCINO, preso atto dell'intenso rapporto dialettico realizzatosi nell'occasione tra i due rami del Parlamento, precisa che, nel corso delle votazioni presso la Camera dei deputati, il Governo si è trovato pressochè costretto ad accedere a una proposta di modifica formulata con modalità ultimative, in particolare dal Presidente del Gruppo di Rifondazione comunista, in relazione alla possibilità di una rapida conclusione dell'*iter*. Osserva, in proposito, che a nulla sono valse le obiezioni concernenti la stessa tutela delle formazioni politiche di minori dimensioni nonchè il rapporto tra la modifica dianzi illustrata con il quesito referendario. In ogni caso, ritiene che il provvedimento introduca un sistema elettorale più equilibrato di quello derivante dall'esito positivo del *referendum* abrogativo, manifestando l'auspicio che quest'ultimo possa essere ritenuto soddisfatto dalla legge in via di approvazione.

Il presidente MACCANICO, infine, sottolinea l'innovazione introdotta con l'elezione diretta del sindaco, ritenendo che essa possa essere considerata ai fini della valutazione dell'idoneità della normativa in esame ed abrogare quella in vigore e sottoposta a *referendum*.

La Commissione, quindi, respinge l'emendamento 5.1.

Gli emendamenti 5.2, 6.2, 7.1, 10.1, 23.1, 23.2, 24.1, 24.2 e 25.1 sono di conseguenza dichiarati preclusi.

Ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento vengono poi accolte le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati agli articoli 5, 6, 7, 10, 23, 24 e 25 del disegno di legge in titolo. La Commissione conferisce al relatore il mandato di riferire in Assemblea, richiedendo altresì l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La seduta termina alle ore 13.

96^a Seduta (2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MACCANICO

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE REFERENTE

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (940-B), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Occhetto ed altri; Zanone ed altri; Fini ed altri; Segni ed altri; Novelli; Pannella ed altri; Cialfi ed altri; Mundo ed altri; La Ganga ed altri; Tiscar ed altri; Patria ed altri; Bossi ed altri; Boato ed altri; La Malfa ed altri; Signorile; Mensorio; Ferri ed altri; Mastroantuono; Tassi, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il presidente MACCANICO comunica che l'Assemblea del Senato ha testè disposto che la Commissione svolga un breve approfondimento sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, non avendo alcuni senatori potuto partecipare alla precedente seduta.

Il senatore SAPORITO chiede chiarimenti in merito all'esame già condotto dalla Commissione nella prima seduta antimeridiana, alla quale egli non ha potuto prendere parte.

Il Presidente fornisce i chiarimenti richiesti, precisando che la Commissione ha respinto un emendamento dei senatori Marchetti ed altri, volto a portare a 10.000 abitanti il limite entro il quale si applica il sistema elettorale maggioritario, ed ha accolto le modifiche introdotte al testo dalla Camera dei deputati, che fissano il predetto limite a 15.000 abitanti, conferendo al relatore il mandato di riferire in tal senso all'Assemblea.

La Commissione, infine, conferma l'incarico già attribuito al relatore Riviera nella prima seduta antimeridiana, nei termini dianzi rammentati dal Presidente.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente MACCANICO avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 15,30, stante il prevedibile potersi dei lavori dell'Assemblea, avrà inizio alle ore 16.

La seduta termina alle ore 13,40.

97ª Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente***MACCANICO***Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Murrura.**La seduta inizia alle ore 16,40.*

QUESTIONE DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1016
(R 034 0 05, C 01ª, 0001)

Il senatore COVATTA propone che la Commissione rivendichi la propria competenza, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, sul disegno di legge n. 1016, recante modifiche all'ordinamento dell'ente autonomo «La Biennale di Venezia», già assegnato alla 7ª Commissione.

Non essendovi osservazioni, il presidente MACCANICO prende atto del generale consenso su tale proposta e assicura che avanzerà la relativa richiesta al Presidente del Senato.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 23 marzo 1993, n. 74, recante disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM (1092)

(Parere alla 10ª Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 marzo.

Il relatore SAPORITO ricorda che nella seduta di ieri da parte di alcuni Commissari sono state avanzate obiezioni e richieste di chiarimenti in ordine al decreto-legge in titolo. Pur ribadendo la propria proposta di parere favorevole ritiene utile che il ministro Baratta fornisca gli elementi necessari a giustificare l'utilizzazione della decretazione di urgenza.

Il ministro BARATTA precisa che il decreto-legge in esame è finalizzato a consentire che il Commissario liquidatore dell'EFIM possa procedere agli aumenti di capitale necessari per coprire i disavanzi di gestione delle attività del settore difesa che, in base al programma approvato, dovrebbero essere affidate in affitto alla Finmeccanica in via transitoria. In mancanza della norma contenuta nel provvedimento di urgenza il Commissario si troverebbe nella necessità, considerato che la Finmeccanica non ha l'obbligo contrattuale di sopportare gli oneri delle

attività che dovrà gestire, di seguire la strada dell'indebitamento. È evidente, però, che nella situazione finanziaria dell'EFIM e delle società controllate tale scelta sarebbe estremamente dannosa e certamente non corretta dal punto di vista aziendale.

Raccomanda pertanto alla Commissione di esprimere parere favorevole, tenendo anche conto del fatto che l'avvio della procedura descritta è stata già comunicato agli organi della Comunità europea i quali stanno esercitando una vigilanza molto attenta sull'intera vicenda EFIM.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per i chiarimenti forniti. Si augura poi che la Commissione di merito possa emendare il testo del decreto-legge al fine di giungere ad una migliore formulazione dello stesso.

Il relatore SAPORITO si associa all'auspicio del Presidente e conferma la propria proposta di parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità dei decreti-legge in titolo.

Esprimono avviso favorevole anche i senatori RUFFINO e COVATTA.

Il ministro BARATTA assicura la massima attenzione del Governo e sua personale sulla adeguatezza dei testi legislativi soprattutto in una materia così delicata, anche dal punto di vista normativo, quale quella delle privatizzazioni.

La Commissione dà quindi mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 74.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1025)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente MACCANICO rammenta che i senatori del Gruppo del PDS avevano manifestato l'auspicio che l'esame del disegno di legge in titolo fosse ripreso in una seduta della prossima settimana, essendo loro oggi impegnati in una riunione politica.

A tale riguardo si apre una breve discussione, nella quale intervengono ripetutamente i senatori SPERONI, PREIONI e FERRARI, il relatore RUFFINO e il presidente MACCANICO: il relatore, in particolare, avverte che la Commissione bilancio ha formulato un parere parzialmente contrario anche in riferimento a talune disposizioni del decreto-legge e sottolinea l'urgenza di concludere l'esame del provvedimento, al fine di evitare l'ennesima decadenza per mancata conversione nei termini previsti dalla Costituzione.

Il senatore SAPORITO, quindi, avverte che è stato presentato un nuovo emendamento (9.0.4), concernente il trattamento pensionistico del personale della scuola: in proposito si sofferma poi su una missiva inviata alla Commissione da parte del sottosegretario Matulli, dalla quale si evince la possibilità di risolvere con un provvedimento amministrativo, nelle more dell'approvazione del disegno di legge in esame, la questione sottesa al predetto emendamento. Invita pertanto il Presidente della Commissione a rappresentare al Ministro competente l'esigenza di intervenire tempestivamente.

Il presidente MACCANICO fornisce assicurazioni al riguardo.

La Commissione, infine, conviene di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI

Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (940-B), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «15.000 abitanti» con le seguenti: «10.000 abitanti».

5.1

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Nella rubrica, sostituire le parole: «15.000 abitanti» con le seguenti: «10.000 abitanti».

5.2

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Art. 6.

Nella rubrica, sostituire le parole: «15.000 abitanti» con le seguenti: «10.000 abitanti».

6.2

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Art. 7.

Nella rubrica, sostituire le parole: «15.000 abitanti» con le seguenti: «10.000 abitanti».

7.1

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Art. 10.

Al comma 3, sostituire le parole: «15.000 abitanti» con le seguenti: «10.000 abitanti».

10.1

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Art. 23.

Al comma 3, sostituire le parole: «15.000 abitanti» con le seguenti: «10.000 abitanti».

23.1

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 4, sostituire le parole: «15.000 abitanti» con le seguenti: «10.000 abitanti».

23.2

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Art. 24.

Al comma 1, sostituire le parole: «15.000 abitanti» con le seguenti: «10.000 abitanti».

24.1

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, sostituire le parole: «15.000 abitanti» con le seguenti: «10.000 abitanti».

24.2

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Art. 25.

Al comma 3, sostituire le parole: «15.000 abitanti» con le seguenti: «10.000 abitanti».

25.1

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONI-
SI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative (1025)

Art. 9.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

“Per l'anno 1993, per gli appartenenti al personale scolastico che abbiano presentato domanda di dimissioni con decorrenza dal 1° settembre 1993, qualora abbiano diritto al trattamento pensionistico con decorrenza 1° gennaio 1994, ai sensi del disposto di cui al decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, possono, a domanda, rimanere in servizio fino al 31 dicembre 1993. Detta domanda deve essere presentata entro il 30° giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Entro la stessa data, coloro che avessero revocato la precedente domanda di dimissioni possono richiedere l'annullamento della domanda di revoca, ancorchè accettata”».

9.0.4

SAPORITO, SPERONI, BISCARDI, ZILLI, MANCUSO, D'AMELIO, BARBIERI, TOSSI BRUTTI, PONTONE

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 25 MARZO 1993

44^a Seduta*Presidenza del Presidente*
Vincenza BONO PARRINO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa MADAUDO.**La seduta inizia alle ore 16,35.***IN SEDE CONSULTIVA****Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059)**(Parere alla 10^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione, sulle parti di competenza, il senatore PISCHEDDA. Fatta presente l'importanza che riveste il decreto-legge per il sistema produttivo italiano in generale, egli sottolinea come l'articolo 4, nei suoi dieci commi, faccia un riferimento puntuale, sotto quattro aspetti differenti, alla produzione industriale per la Difesa. Ricorda al riguardo che l'impegno complessivo di spesa in un arco pluriennale (che in due casi si estende per un decennio) raggiunga la somma di 4.300 miliardi.

Il primo programma di interventi, previsto nei commi da 1 a 3 concerne l'acquisizione immediata di quattro fregate della classe Lupo: si tratta di unità navali a suo tempo destinate ad una vendita allo Stato iracheno e che, a seguito di note vicende politiche internazionali, sono restate senza acquirenti. Allo stato, esse vengono acquisite, dalla Marina militare italiana per i cui compiti si rivelano adatte. A parte il vantaggio obiettivo per le nostre Forze armate se ne profila uno essenziale per la cantieristica spezzina. Il senatore Pischedda ricorda che il comma 3 dell'articolo 4 prevede una disponibilità finanziaria in limiti di impegno decennali di 2.500 miliardi (comprensiva di interessi) che equivalgono a circa 1.500-1.600 miliardi in quota capitale: tale somma appare inadeguata rispetto al valore dei beni così come «congruito». Si renderà quindi necessario prevedere un ulteriore stanziamento dell'ordine di 300 miliardi, ovvero una estensione dell'impegno oltre il decennio previsto.

Il secondo tipo di intervento previsto nell'articolo 4 è quello contenuto nei commi da 4 a 6, che dispongono ulteriori misure di finanziamento della legge n. 808 del 1985 in favore dell'industria aeronautica attraverso le quali si renderà possibile fronteggiare la crisi che sta investendo tale settore. In questo caso la spesa complessiva (1.000 miliardi in un decennio) rischia di rivelarsi non sufficiente a fronteggiare le reali esigenze e le richieste di finanziamento, anche in considerazione del fatto che - in forza della citata legge n. 808 - una particolare priorità spetta alle industrie ubicate nell'area meridionale campana.

I commi da 7 a 9 del medesimo articolo 4 dispongono l'avvio di un programma pluriennale di interventi per la riconversione dell'industria bellica, attraverso lo sviluppo delle produzioni in campo civile e «duale». Sono previsti al riguardo stanziamenti complessivi di 500 miliardi nell'arco di cinque anni. Il relatore fa presente che tale iniziativa non esaurisce il problema, di natura essenzialmente strutturale, della riconversione industriale - per il quale andrebbero adeguatamente utilizzati i fondi previsti in sede europea dal programma CONVER - e che essa andrebbe finalizzata prioritariamente alle potenzialità di diversificazione produttiva delle Aziende con dirottamento delle loro attività sulle linee civili, utilizzando così, senza perdite di tempo e gravosi impegni aggiuntivi di spesa, le stesse strutture attualmente operanti. Andrebbero in ogni caso precisati i criteri e le modalità con i quali il Ministro dell'industria, ex comma 8, dovrà dare attuazione alle iniziative predette.

Il relatore conclude illustrando la portata della disposizione di cui al comma 10 che fa riferimento ad una maggiore disponibilità di 300 miliardi a favore del bilancio della Difesa, da trarre dalle somme derivanti dalle dismissioni operate ex articolo 2 del decreto-legge n. 386 del 1991. L'oratore nota al riguardo che si tratta di una cifra ragguardevole, che oltre tutto riveste anche una particolare importanza ai fini della messa in opera di ammortizzatori sociali a fronte della crisi occupazionale.

Si riserva infine di predisporre uno schema di parere favorevole, contenente le osservazioni predette e quelle che eventualmente emergessero nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 25 MARZO 1993

66ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORTE*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 16,25.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1024)

Petizione n. 15 attinente al disegno di legge n. 1024
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, rinviato il 24 marzo.

Il presidente FORTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore PAINI illustra l'emendamento 2.1 che introduce alcune semplificazioni degli adempimenti fiscali per i piccoli produttori di acquavite.

Il sottosegretario DE LUCA esprime alcune perplessità sulla seconda parte dell'emendamento che potrebbe consentire possibili elusioni.

Il senatore VISCO fa presente che in effetti la prima parte dell'emendamento appare introdurre criteri più restrittivi degli adempimenti tributari e quindi più favorevoli all'erario; si dichiara invece

d'accordo con il rappresentante del Governo circa la perplessità riferite alla seconda parte.

Il sottosegretario DE LUCA propone di accantonare per il momento l'emendamento al fine di individuare una formulazione più corretta e che fornisca maggiori garanzie per il fisco.

Conviene la Commissione.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 3, il senatore GAROFALO dichiara di ritirare l'emendamento 3.1.

Il senatore VISCO dà poi conto dell'emendamento 3.2, concernente l'introduzione di diversi termini di pagamento della accise sul gas metano da parte delle imprese di distribuzione. Egli ricorda come il Governo abbia già in parte accettato il contenuto di una proposta emendativa presentata dal Gruppo PDS al precedente decreto-legge n. 513 del 1992. Infatti, già con il presente decreto-legge n. 47 del 1993 vi è stata una riduzione da 105 giorni a 75 giorni del ritardo nel versamento dell'imposta di consumo sul gas metano. L'emendamento 3.2 riduce ulteriormente i termini per la presentazione della dichiarazione e per il pagamento dell'imposta di consumo su gas metano, fissandoli entrambi in 30 giorni dalla fine di ogni bimestre solare nel quale è avvenuta l'erogazione; ciò comporterebbe un maggior gettito, a regime, dell'ordine di circa 50 miliardi, più una quantità «*una tantum*» di circa 400 miliardi.

Il sottosegretario DE LUCA fa presente che il vantaggio per l'erario derivante dalla approvazione dell'emendamento ammonterebbe a 45-50 miliardi, con un contestuale aumento degli oneri finanziari per le imprese di distribuzione. Propone quindi di accantonare per il momento l'emendamento al fine di approfondirne anche tecnicamente il contenuto.

Conviene la Commissione.

Passando all'articolo 4, il sottosegretario DE LUCA illustra l'emendamento 4.1, con il quale si evita di richiedere una doppia garanzia, al depositario autorizzato e al proprietario della merce, ai fini del pagamento dell'accisa, che determinerebbe per tali soggetti un aggravio economico senza alcun beneficio per l'erario.

Con il parere favorevole del relatore, tale emendamento è posto ai voti ed accolto.

In sede di articolo 6, il senatore PAINI illustra l'emendamento 6, riguardante le garanzie che il titolare del deposito fiscale è tenuto a fornire con riferimento al pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati.

Il sottosegretario DE LUCA dichiara che l'emendamento pone alcuni problemi applicativi soprattutto nella parte in cui prevede la

validità della garanzia anche con riguardo ai paesi terzi il cui attraversamento si renda necessario nel corso del trasporto. Propone, anche in questo caso, l'accantonamento da parte della Commissione al fine di individuare una formulazione tecnica che superi tali aspetti problematici.

Conviene la Commissione.

Si passa all'esame dell'emendamento 12.0.1, che il senatore FAVILLA riformula, anche in considerazione dell'inserimento del comma 1 dell'emendamento nella legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 1993. Nella nuova formulazione, l'emendamento prevede l'applicabilità della norma di cui all'articolo 5, comma 6bis, del citato decreto-legge n. 16 anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione di detto decreto.

Posto ai voti l'emendamento 12.0.1 (nuova formulazione) è accolto, favorevoli il Presidente-relatore ed il Governo.

In sede di articolo 16, il senatore FAVILLA fa proprio l'emendamento 16.1, volto ad eliminare i regimi di favore fiscale esistenti in alcune zone del territorio nazionale.

Su invito del sottosegretario DE LUCA, ritira poi l'emendamento.

In sede di articolo 17, senza discussione è posto ai voti ed accolto, con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 17.1, sostitutivo della lettera d) del comma 1.

Il senatore VISCO illustra l'emendamento 17.13, riferito ai punti 1 e 2 della lettera f) del comma 1, rilevando che esso comporta un incremento del gettito in quanto rende possibile sia un contenimento del fenomeno del contrabbando sia l'imponibilità di nuovi beni; rileva inoltre che l'emendamento è connesso con un'altra proposta emendativa, la quale persegue l'obiettivo di non aggravare l'imposizione sui consumi familiari di gas metano.

Dopo che il relatore si è rimesso al Governo ed il sottosegretario DE LUCA ha espresso contrarietà rispetto ad una modifica che complessivamente configura un'alternativa notevolmente diversa dal regime attualmente vigente, l'emendamento è posto ai voti e respinto.

Il senatore VISCO ritira poi l'emendamento 17.2, mentre l'emendamento 17.3 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Il senatore SCHEDA illustra poi l'emendamento 17.4, che modifica il numero 2 della lettera g) del comma 1 e conseguentemente sostituisce le note (3) e (4) sopprimendo, tra l'altro, le agevolazioni per i consumi di gas metano nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

Il sottosegretario DE LUCA si dichiara perplesso, in quanto a suo avviso sembra contraddittorio eliminare le agevolazioni per i consumi

di gas metano dopo aver effettuato grossi investimenti per la metanizzazione nel Mezzogiorno.

Il senatore GAROFALO propone di individuare una soluzione alternativa che limiti, anzichè eliminare tali agevolazioni.

Il senatore FAVILLA si dichiara favorevole al mantenimento delle agevolazioni, in quanto l'economicità degli investimenti realizzati dipende essenzialmente dall'espansione dei consumi; prospetta peraltro l'eventualità di prevedere un termine alla durata delle agevolazioni stesse.

Il senatore PAINI dichiara che qualora l'emendamento dovesse essere ritirato o respinto, i senatori della Lega Nord lo ripresenteranno in Assemblea.

Il presidente-relatore FORTE dichiara di essere disponibile a ritirare l'emendamento, rimettendo al Governo la possibilità di individuare una proposta alternativa da esaminare in Assemblea.

Il senatore PAVAN dichiara di voler definire l'esito dell'emendamento in Commissione, giudicando più arduo un esame in Assemblea di una questione molto delicata.

Il senatore RAVASIO si dichiara favorevole all'emendamento.

Il senatore SCHEDA dichiara la disponibilità a ritirare l'emendamento a condizione che il Governo si impegni a presentare una proposta alternativa in Assemblea.

Infine l'emendamento è posto ai voti ed accolto.

È conseguentemente dichiarato precluso l'emendamento 17.14.

Dopo che il senatore GAROFALO ha ritirato la propria firma dall'emendamento 17.5, il quale è finalizzato in realtà a mantenere delle agevolazioni solo in alcune zone del paese, senza discussione sono posti ai voti ed accolti gli emendamenti 17.5 e 17.6, di identico contenuto.

Il senatore FERRARA Vito fa notare di aver mantenuto la propria firma sull'emendamento 17.6, che avvantaggia alcune zone del Nord del paese, sebbene sia appena prevalso, in occasione della votazione dell'emendamento 17.4, un incomprensibile atteggiamento di ostilità nei confronti del Mezzogiorno.

Dopo che è stato dichiarato precluso l'emendamento 17.7, senza discussione è posto ai voti ed accolto, con i pareri favorevoli del Presidente-relatore e del Governo, l'emendamento 17.8.

Il senatore FAVILLA, dopo aver ritirato l'emendamento 17.9, illustra l'emendamento 17.11, sostitutivo del comma 3, il quale, con i

pareri favorevoli del Presidente-relatore e del Governo, è posto ai voti ed accolto. È quindi dichiarato precluso l'emendamento 17.10.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponenti l'emendamento 17.12, si passa all'esame dell'articolo 20.

Senza discussione sono posti ai voti ed accolti, favorevoli il Presidente-relatore ed il Governo, gli emendamenti 20.1 e 20.2, di identico contenuto.

Dopo che è stato posti ai voti e respinto l'emendamento 20.3, il senatore RAVASIO ritira l'emendamento 20.4.

Successivamente è posto ai voti e respinto l'emendamento 20.5, che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Con il parere favorevole del Presidente-relatore, senza discussione è poi posto ai voti ed accolto l'emendamento 20.6, rimanendo assorbito l'emendamento 20.7.

Sono successivamente posti ai voti separatamente ed accolti gli emendamenti 20.8 (con i pareri favorevoli del Presidente-relatore e del Governo), 20.9 (con il parere favorevole del Presidente-relatore e contrario del Governo), 20.10 (con i pareri favorevoli del Presidente-relatore e del Governo) e 20.11 (con i pareri favorevoli del Presidente-relatore e del Governo).

In sede di articolo 25, il senatore PAINI illustra l'emendamento 25.1, volto ad applicare un'aliquota ridotta del 50 per cento dell'accisa sulla produzione delle piccole distillerie a condizione che la produzione annua non superi un certo quantitativo, nonché ad esentare l'alcool contenuto nelle bevande ottenute per distillazione dal piccolo produttore privato, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita. Dopo che il Presidente-relatore si è rimesso al Governo ed il sottosegretario De Luca ha espresso parere contrario, l'emendamento è posto ai voti e respinto.

Successivamente è posto ai voti ed accolto senza discussione l'emendamento 25.2, col parere favorevole del Governo.

In sede di articolo 26, i senatori GAROFALO, VISCO e BRINA dichiarano di aggiungere la propria firma all'emendamento 26.1, il quale, dopo che il rappresentante del Governo ha espresso parere contrario, è posto ai voti ed approvato.

Passando all'articolo 27, l'emendamento 27.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 27.2, soppressivo dei commi 5 e 6, rilevando che esso recepisce anche il parere della 5^a Commissione.

Contrari il Presidente-relatore e il Governo, tale emendamento è posto ai voti ed accolto, dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore FERRARA Vito. È conseguentemente dichiarato precluso l'emendamento 27.3.

Senza discussione è poi posto ai voti ed accolto l'emendamento 27.4 del Governo, con il parere favorevole del Presidente-relatore.

Il Presidente-relatore illustra l'emendamento 27.5, volto ad istituire nell'ambito del dipartimento delle dogane la direzione centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico.

Dopo che il senatore PAVAN ha sottolineato che la copertura finanziaria indicata nell'emendamento non è corretta, il Presidente-relatore riformula l'emendamento, sopprimendone il secondo e terzo periodo, relativi alla copertura e precisando che in tal modo la copertura dell'emendamento sarà assicurata nell'ambito dell'aumento di gettito connesso al complesso delle proposte emendative.

Con il parere favorevole del Governo, l'emendamento (27.5 nuova formulazione) è posto ai voti ed accolto.

Successivamente è posto ai voti ed accolto senza discussione l'emendamento 28.0.1, con il parere contrario del sottosegretario De Luca, il quale rileva che l'emendamento si pone anche in contrasto con le indicazioni in materia della Comunità europea.

In sede di articolo 29, senza discussione sono separatamente posti ai voti ed accolti gli emendamenti 29.1 e 29.0.1 del Presidente-relatore, con il parere favorevole del Governo.

In sede di articolo 30, sono separatamente posti ai voti ed accolti, senza discussione, gli emendamenti 30.2 (con i pareri favorevoli del Presidente-relatore e del Governo) e 30.1 (sul quale il Presidente-relatore esprime parere favorevole ed il rappresentante del Governo si rimette alla Commissione).

Passando all'articolo 33, il senatore PAINI illustra l'emendamento 33.1, volto a prevedere che agli operatori del settore spiriti, vini aromatizzati e liquorosi e birra sarà fornita la nuova licenza di deposito fiscale senza alcuna particolare formalità.

Il sottosegretario DE LUCA dichiara che il problema è stato già affrontato in via amministrativa, proprio con l'intento di ridurre questo tipo di formalità. Invita comunque i proponenti a ritirare l'emendamento per presentare eventualmente un ordine del giorno in Assemblea.

Il senatore VISCO dichiara di condividere lo spirito dell'emendamento, pur ritenendo comunque accettabile il suggerimento del rappresentante del Governo.

Il senatore PAINI dichiara di accedere all'invito del rappresentante del Governo e ritira l'emendamento.

In sede di articolo 35, sono posti separatamente ai voti ed accolti gli emendamenti 35.1 e 35.2 del Presidente-relatore, con il parere favorevole del Governo, mentre l'emendamento 35.3 dello stesso Presidente-relatore è posto ai voti e respinto, con il parere contrario del Governo.

Passando all'articolo 36, l'emendamento 36.1 è accantonato, dopo che il senatore PAVAN ha fatto presente che a seguito dell'ampliamento delle agevolazioni della legge Formica intervenuto in sede di conversione del decreto-legge n. 16 del 1993, il gettito presunto derivante dall'emendamento risulta inferiore.

Il Presidente-relatore ritira poi l'emendamento 36.2.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei Centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (1024)

AL DECRETO-LEGGE

Art. 2.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere, in fine, la seguente:

«c-bis) il trasferimento dei prodotti soggetti ad accisa, all'interno della stessa attività produttiva, da deposito fiscale alla zona di deposito dei prodotti ad accisa già assolta; questa zona dovrà risultare da apposita planimetria e materialmente evidenziata nei locali e può essere contigua al deposito fiscale anche senza interposizione di pareti, recinzioni o vincoli di sorta».

2.1

PAINI, GUGLIERI

Art. 3.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

3.1

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «Per l'imposta di consumo sul gas devono essere osservate le modalità ed i termini

vigenti di dichiarazione e versamento con riferimento a ciascun bimestre solare» con le seguenti: «Per l'imposta di consumo sul gas metano devono essere osservate le modalità attualmente in vigore mentre i termini per la presentazione della dichiarazione e per il pagamento vengono unificati a 30 giorni dalla fine di ogni bimestre solare nel quale è avvenuta l'erogazione».

3.2 VISCO, GAROFALO, PELLEGRINO, BRINA, LONDEI

Art. 4.

Al comma 3, lettera a), inserire il seguente periodo prima dell'ultimo:
«In presenza di apposita garanzia prestata dal proprietario della merce, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare».

4.1 IL GOVERNO

Art. 6.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il titolare del deposito fiscale mittente è tenuto a fornire garanzia, anche in solido con il trasportatore, del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti trasportati, secondo modalità che saranno definite dal Ministro delle finanze con proprio decreto entro due mesi dalla conversione in legge del presente decreto. In attesa di tale decreto, restano in vigore le modalità di garanzia per il trasporto spiriti in cauzione d'imposta, vigenti fino al 31 dicembre 1992.

2-bis. La garanzia deve avere validità in tutti gli Stati membri della Comunità economica europea e compresi i paesi terzi il cui attraversamento si renda necessario.

2-ter. La garanzia è gestita dal titolare del deposito fiscale sulla base delle spedizioni e delle prove di presa in carico dei prodotti soggetti ad accisa da parte dei destinatari e sarà sottoposta a controllo periodico da parte dell'U.T.F.».

6.1 PAINI, GUGLIERI

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Nell'articolo 13, comma primo, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, le

parole da: "con multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle parole: "con una sanzione amministrativa da 2 a 10 milioni di lire stabilita in base alle competenze attribuite alle autorità amministrative dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni".

2. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, la disposizione che precede si applica anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a norma dell'articolo 2, secondo e terzo comma del codice penale».

12.0.1

FAVILLA

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, ha carattere di deroga dell'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e si applica anche alle violazioni commesse antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, a norma dell'articolo 2, secondo e terzo comma, del codice penale».

12.0.1 (nuova formulazione)

FAVILLA

Art. 16.

Al comma 1, sostituire le parole: «esclusi dal» con le altre: «inclusi nel»; aggiungere in fine le seguenti parole: «e pertanto non godono più dei benefici di cui all'articolo 2, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

16.1

ZOSO, D'AMELIO, RABINO, FERRARA Vito, FAVILLA

Art. 17.

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) oli da gas o gasolio (codice 2710 00 69): lire 625.620 per 1.000 litri;».

17.1

FORTE, SCHEDA

Al comma 1, la lettera f), punti 1) e 2), è sostituita come segue:

«f) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00):

- 1) per autotrazione: lire 335.000 per 1.000 kg;
- 2) per combustione:
 - usi civili: lire 335.000 per 1.000 kg (2) (5);
 - usi industriali: lire 25.000 per 1.000 kg (6);
- 3) per altri usi: lire 335.000 per 1.000 kg».

Alla nota (2) dell'articolo 17 sopprimere le parole: «L'aumento non si applica ai gas di petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati per uso industriale».

Alla nota (5), dopo le parole: «gas metano», aggiungere le parole: «e del G.P.L.».

Alla nota (6), dopo le parole: «gas metano», aggiungere le parole: «e del G.P.L.».

17.13

VISCO, PELLEGRINO, BRINA, LONDEI, GAROFALO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00):

- 1) per autotrazione: lire 320.000 per 1.000 Kg.;
- 2) (2) per combustione: usi civili: lire 320.000 per 1.000 Kg. (2), (5);
usi industriali: lire 25.000 per 1.000 Kg. (6);
- 3) per altri usi: lire 320.000 per 1.000 Kg.».

17.2

VISCO

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) gas di petrolio liquefatti (codice NC da 2711 12 11 a 2711 19 00):

- 1) per autotrazione: lire 335.000 per 1.000 Kg.;
- 2) per combustione: lire 335.000 per 1.000 Kg. (2);».

17.3

MONTINI, CUSUMANO

Al comma 1, lettera g), n. 2) sostituire la cifra: «258» con l'altra: «220»; conseguentemente sostituire le note (3) e (4) con le seguenti:

«(3) Sono soppresse le tariffe ridotte T1 e T2 di cui al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986.

Non è soggetto a imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

(4) Sono soppresse le agevolazioni per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

17.4

FORTE, SCHEDA

Al comma 1, lettera g), il punto 2) è sostituito dal seguente:

«2) per combustione:

usi civili: lire 234 al mc (3), (4), (5);

usi industriali: lire 20 al mc (6).»

Le note (3) e (4) sono sostituite dalla seguente:

(3) Sono soppresse le tariffe ridotte T1 e T2 di cui al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986. Non è soggetto a imposta il metano biologico destinato agli usi propri dello stesso produttore.

(4) Per i consumi di gas metano effettuati nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applica l'aliquota seguente: usi civili: lire 140 al mc.

17.14

VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 1, lettera g), n. 2), dopo le parole: «usi industriali» aggiungere le parole: «compreso il teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione».

17.5

FORTE, SCHEDA, VISCO, BRINA, LONDEI,
PELLEGRINO, LEONARDI

Al comma 1, lettera g), n. 2), dopo le parole: «usi industriali» aggiungere le parole: «compreso il teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione».

17.6

FERRARI Karl, FERRARA Vito

Al comma 1, lettera g), n. 2, alla nota (4) le parole: «usi di cui alla tariffa T1 e T2: esenzione» sono sostituite dalle altre: «usi di cui alla tariffa T1: esenzione; usi di cui alla tariffa T2: esenzione fino a 250 metri cubi annui».

17.7

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera g), n. 2, alla nota (5), dopo le parole: «gas metano», aggiungere le parole: «e del G.PL.»; alla nota (6), dopo le parole: «gas metano», aggiungere le parole: «e del G.P.L.».

17.8

VISCO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Il prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati è esente, relativamente al contingente annuo fissato con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura. Tale contingente non dovrà comunque eccedere le 250.000 tonnellate. Per i quantitativi eccedenti il contingente, il biodiesel è tassato con l'aliquota d'imposta prevista per i prodotti equivalenti negli usi cui è destinato».

17.9

FAVILLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Il prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, è esente, relativamente al contingente annuo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. Per i quantitativi eccedenti il contingente, il biodiesel è tassato con l'aliquota d'imposta prevista per i prodotti equivalenti negli usi cui è destinato. Alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si applica il regime concessorio ed autorizzativo previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni».

17.11

FAVILLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti; è tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al prodotto denominato biodiesel, ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, per i quantitativi eccedenti il contingente annuo stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. Per la tassazione del biodiesel destinato al riscaldamento si applicano le disposizioni del successivo articolo 29. Alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si applica il regime concessorio ed autorizzativo previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni».

17.10

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «7-bis. All'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente lettera: "n) le cessioni di beni soggette ad accisa"».

17.12

PICCOLO, GALDELLI, CROCETTA, SALVATO,
MANNA, LIBERTINI, MARCHETTI, DIONISI,
MERIGGI

Art. 20

Al comma 1, nella tabella A richiamata, al numero 3, dopo la parola «diporto» aggiungere le altre «, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti».

20.1

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO,
FORTE, SCHEDA

Al comma 1, nella tabella A richiamata, al punto 3, dopo la parola: «diporto», aggiungere inoltre: «e impieghi come carburante per la

navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto merci e per il dragaggio di vie navigabili e porti».

20.2

MONTINI, CUSUMANO

Al comma 1, nella tabella A richiamata, sostituire il n. 5 con il seguente:

«n. 5 - Impiego nei trasporti ferroviari di passeggeri e di merci e nei trasporti effettuati da aziende pubbliche di navigazione di linea nelle acque interne».

20.3

ROSCIA, PAGLIARINI, PAINI

Al comma 1, nella tabella A richiamata, al n. 6, sostituire le parole da: «A decorrere dal 1° gennaio 1994» fino alla fine, con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'agevolazione viene concessa mediante criteri stabiliti in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

20.4

RABINO, RAVASIO, LEONARDI

Al comma 1, nella tabella A richiamata, al numero 6 sostituire le parole: «20% aliquota normale» con l'altra: «esenzione».

20.5

GUGLIERI, PAINI, RABINO

Al comma 1, nella tabella A richiamata, al n. 12, nell'ultimo periodo dopo le parole: «è accordata», aggiungere le seguenti: «agli oli minerali greggi, naturali impiegati nella stessa area di estrazione per l'autoproduzione combinata di energia elettrica e vapore ed agli altri prodotti».

20.6

IL GOVERNO

Al comma 1, nella tabella A richiamata, dopo il n. 12, inserire il seguente:

«12-bis. Impiego di oli minerali greggi naturali, nella stessa area di estrazione, per autoproduzione combinata di energia elettrica e vapore:

L. 2.500 per 1.000 Kg»

20.7

FORTE, SCHEDA

Al comma 1, nella tabella A richiamata, al n. 13 e al n. 14, sostituire le parole: «30% aliquota normale» con le altre: «50% aliquota normale».

Alla fine del n. 13, e alla fine del n. 14, aggiungere il seguente periodo: «L'agevolazione di cui sopra è concessa, anche sotto forma di rimborso, e della stessa entità per i mezzi funzionanti a benzina, anche per i mezzi trasformati con alimentazione a GPL».

20.8

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FORTE, SCHEDA

Al comma 1, nella tabella A richiamata, dopo il numero 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Impiego di oli minerali all'interno di impianti petrolchimici dotati di centrali combinate termoelettriche nei limiti dei quantitativi considerati impiegati nella produzione di vapore, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze: esenzione».

20.9

TRIGLIA

Al comma 1, nella tabella A richiamata, alla nota (1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o per voli didattici».

20.10

CREUSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini dell'assegnazione degli oli minerali agevolati destinati agli impieghi elencati nella tabella A, punto 6, allegata al presente decreto, per lavorazioni da effettuare su terreni condotti in affitto, la dimostrazione della relativa conduzione può essere resa anche mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

20.11

RABINO, RAVASIO, LEONARDI

Art. 25.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Sarà applicata un'aliquota ridotta del 50 per cento dell'accisa prevista al comma 1 sulla produzione delle piccole distillerie che siano legalmente ed economicamente indipendenti da qualsiasi altra distille-

ria e che non operino sotto licenza, a condizione che la produzione annua, accertabile dall'U.T.F. non sia superiore a 1.000 litri a 100 per cento volume.

3-ter. È esente da accisa l'alcole contenuto nelle bevande spiritose ottenute per distillazione dal piccolo produttore privato e consumato dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti sul luogo di produzione, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita. Si considera piccolo produttore colui che detiene ed utilizza un piccolo impianto di distillazione con una potenzialità produttiva, nelle 24 ore e riferita ad una materia prima da distillare avente un tenore alcolico del 10 per cento volume, non superiore a 20 litri di alcole a 100 per cento volume al giorno, e con una produzione massima annuale consentita di 60 litri di alcole a 100 per cento volume. L'apparecchio di distillazione dovrà essere comunque denunciato e registrato all'U.T.F. ed anche il periodo di distillazione deve essere notificato all'U.T.F. e l'alcole prodotto può essere liberamente immesso in libera pratica appena ottenuto senza essere sottoposto al regime del deposito fiscale».

25.1

PAINI, GUGLIERI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. I crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa e della sovraimposta di confine sull'alcole e sulle bevande alcoliche verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tali tributi, possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore, limitatamente ad un importo corrispondente all'ammontare dei tributi anzidetti, qualora questo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione.

3-ter. Il credito di rivalsa di cui al precedente comma ha privilegio eguale a quello stabilito per l'imposta sul valore aggiunto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni».

25.2

FORTE, RABINO, RAVASIO, LEONARDI, TRIGLIA

Art. 26.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Nell'ambito delle modalità e condizioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, fino al 31 luglio 1996, l'alcole impiegato per la produzione di aceto, di cui al codice NC 22.09, è assoggettato ad un'accisa con aliquota di lire 500.000 per ettolitro anidro alla temperatura di 20° Celsius».

26.1

FORTE, RABINO, RAVASIO, LEONARDI, TRIGLIA, GAROFALO, VISCO, BRINA

Art. 27.

Sopprimere i commi 5 e 6.

27.1

PICCOLO, LIBERTINI CROCETTA, SARTORI,
ICARDI, GIOLLO, CONDARCURI, PARISI
Vittorio

Sopprimere i commi 5 e 6.

27.2

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 5, dopo le parole: «relativamente all'accisa sui tabacchi lavorati» inserire le seguenti: «salvo per quanto concerne il regime di circolazione ed i compiti di vigilanza attribuiti agli uffici tecnici di finanza».

27.3

IL GOVERNO

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

27.4

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Nell'ambito del dipartimento delle dogane e imposte indirette è istituita la direzione centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico alla quale è preposto un dirigente generale di livello C, con la corrispondente soppressione di un posto di funzione di dirigente superiore di livello D e di un posto di quinto livello della qualifica funzionale di cui rispettivamente alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105. All'onere complessivo derivante dall'istituzione del predetto posto dirigenziale, valutato in lire 125 milioni annui, a decorrere dal 1° gennaio 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 5298 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio».

27.5

FORTE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Nell'ambito del dipartimento delle dogane e imposte indirette è istituita la direzione centrale per l'analisi merceologica e il laboratorio chimico alla quale è preposto un dirigente generale di livello C, con la corrispondente soppressione di un posto di funzione di dirigente superiore di livello D e di un posto di quinto livello della qualifica funzionale di cui rispettivamente alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105.

27.5 (nuova formulazione)

FORTE

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Norma abrogativa)

1. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, è soppresso».

28.0.1

FORTE, SCHEDA

Art. 29.

Al comma 1, sopprimere le parole: «l'imposta di fabbricazione sui sacchetti di plastica e» e sostituire le parole: «si applicano» con le altre: «si applica».

29.1

FORTE, SCHEDA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Consorzio obbligatorio tra i produttori di sacchetti di plastica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica, di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto 9 settembre 1988, n. 397 convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive modificazioni, sono soppresse. I soggetti che effettuano la prima immissione in consumo di tali sacchetti di plastica di produzione nazionale, di provenienza comunitaria o di importazione devono essere iscritti ad un consorzio obbligatorio, le cui quote associative devono essere determinate in relazione alle quantità annue immesse in consumo da ciascun consorziato.

2. La prima immissione in consumo si verifica:

a) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia ai diretti utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

b) per i prodotti di provenienza comunitaria, nel momento in cui si considera effettuata ai fini dell'IVA la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro della Comunità economica europea, a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

c) per i prodotti di provenienza da Paesi terzi, all'atto dell'importazione.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di costituzione e di funzionamento del consorzio obbligatorio ed i criteri di determinazione delle quote associative che devono affluire all'entrata dello Stato.

4. In sede di prima applicazione della presente legge l'entità complessiva delle quote associative dovrà essere pari al gettito del tributo soppresso.

5. I soggetti che immettono in consumo sacchetti di plastica senza essere iscritti al consorzio obbligatorio o senza aver ottemperato agli obblighi contributivi sono assoggettati, indipendentemente dal pagamento della quota dovuta, ad una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo della quota associativa».

29.0.1

FORTE, SCHEDA, VISCO, GAROFALO, BRINA,
LONDEI, PELLEGRINO

Art. 30.

Al comma 4, dopo le parole: «delle resine artificiali o sintetiche» aggiungere le seguenti: «, comprese le colle adesive, e nella produzione di antiparassitari per le piante da frutta».

30.2

FORTE, LEONARDI

Al comma 7, nel primo periodo le parole: «di pannelli o di altri manufatti per l'edilizia», sono sostituite dalle altre: «di pannelli in genere nonchè di manufatti per l'edilizia».

30.1

FAVILLA

Art. 33.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli operatori del settore spiriti, dei vini aromatizzati e liquorosi e della birra, in

esercizio attivo al 31 dicembre 1992, sarà fornita la nuova licenza di deposito fiscale, senza alcuna particolare formalità; la nuova licenza avrà lo stesso numero della precedente».

33.1

PAINI, GUGLIERI

Art. 35.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sulle giacenze di oli da semi sia tal quali che in semi oleosi, detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto in quantità superiore alle 10 tonnellate negli stabilimenti di disoleazione, è dovuto il rimborso dell'imposta assolta. I diretti interessati devono presentare all'Ufficio tecnico di finanza competente per territorio istanza di rimborso a pena di decadenza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con copia della documentazione dalla quale risulti l'entità della giacenza denunciata».

35.1

FORTE, SCHEDA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È ammessa la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura dell'imposta assolta sui prodotti audiovisivi e cinefototattici, detenuti per uso commerciale alla data di entrata in vigore del presente decreto presso magazzini o esercizi di vendita, quale risulta dalla bolletta d'importazione per i prodotti importati direttamente dall'esercente oppure nelle seguenti misure percentuali del prezzo di acquisto corrisposto dai rivenditori: 4,94 per cento per i prodotti della categoria 12A; 7,82 per cento per i prodotti della categoria 8F; 9,42 per cento per i prodotti di altre categorie. I soggetti interessati ad usufruire del credito d'imposta devono presentare all'Ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, apposita istanza, a pena di decadenza, entro il 1° febbraio 1993, elencando per ciascuna categoria, marca e tipo di prodotto, le bollette d'importazione o le fatture d'acquisto, non anteriori, in entrambi i casi, al 1° gennaio 1991. Per ciascuna categoria, marca e tipo si considerano giacenti i prodotti pervenuti per ultimo. Nell'istanza deve essere dichiarato anche il valore complessivo degli acquisti di prodotti soggetti ad imposta effettuati nell'anno 1992; non viene presa in considerazione ai fini della concessione del credito d'imposta la quota parte di giacenza eccedente il 20 per cento di tale valore. Il suddetto credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile».

35.2

FORTE, SCHEDA

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con analoga istanza i rivenditori di generi di monopolio inoltrano domanda al predetto Ispettorato al fine di ottenere il rimborso, nella misura pari al venti per cento dell'imposta pagata, su ciascun accenditore e accendigas allegando copia autenticata delle fatture d'acquisto dell'anno 1992».

35.3

FORTE, SCHEDA

Art. 36.

Al comma 2, sostituire l'alea con il seguente:

«2. Nella tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41), e i numeri 21), 24) e 39) sono sostituiti dai seguenti:».

Conseguentemente, premettere al capoverso 24) il seguente:

«21) fabbricati e porzioni di fabbricato di cui all'articolo 13 della legge 12 luglio 1949, n. 408, e successive modifiche ed integrazioni, ancorchè non ultimati purchè permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici nei termini e alle condizioni indicati nell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; case rurali di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, cedute da imprese costruttrici, ancorchè non ultimate, purchè rimanga l'originaria destinazione;».

36.1

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, FORTE, SCHEDA

Al comma 2, nell'alea, sostituire le parole: «sono soppressi i numeri 22), 23), 27), 34), 40) e 41)» con le altre: «sono soppressi i numeri 22), 23), 34), 40) e 41)».

36.2

FORTE, ANESI, SCHEDA, ROBOL

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 25 MARZO 1993

71^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZECCHINO***indi del Vice Presidente***RICEVUTO**

Intervengono il ministro per i beni culturali e ambientali Ronchey ed il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Artioli.

La seduta inizia alle ore 16,50.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059)

(Parere alla 10^a Commissione: favorevole condizionato ad emendamenti)

Riferisce sul provvedimento in titolo, per la parte di competenza della 7^a Commissione, il senatore RICEVUTO. Dopo aver brevemente illustrato le procedure previste dalla legge n. 145 del 1992 per la definizione del programma triennale 1991-1993 di interventi nel settore dei beni culturali, ricorda che in sede di approvazione della legge il Parlamento decise di estendere alcune delle norme ivi previste alle ordinarie procedure di spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali (articolo 5). Tuttavia il Ministero ha fatto sapere che la Corte dei conti, sulla base di una particolare interpretazione dell'articolo 5, ha di fatto paralizzato l'applicazione della legge e tutte le procedure di spesa del Ministero. L'articolo 6 del decreto-legge in esame si è quindi reso necessario per sciogliere ogni dubbio applicativo, rendendo esplicito quanto l'articolo 5 della legge n. 145 già prevedeva implicitamente.

Il relatore ritiene peraltro opportuno proporre alla Commissione competente nel merito di apportare qualche emendamento al testo, al fine di rendere più chiara la sua funzione e prevenire ogni tipo di equivoco. Illustra quindi uno schema di parere favorevole, recante un emendamento al comma 1 che ha il duplice scopo di ribadire che il meccanismo del piano rappresenta una norma a regime e di chiarire

che per la formazione del piano stesso si applica anche l'articolo 1, comma 5, della legge n. 145 (relativo alle proposte di progetti che prevedono la collaborazione dello Stato, delle regioni e degli enti locali).

Una modifica al comma 3 chiarisce a chi spetti la competenza ad approvare progetti di importo superiore a 1.500 milioni gravanti sugli esercizi finanziari precedenti al 1993. Infine altre due modifiche ai commi 4 e 5 sono meramente formali.

Sulla proposta del relatore si apre il dibattito.

La senatrice BUCCIARELLI rileva che la formulazione dell'articolo 6 del decreto-legge in esame aveva destato molte perplessità nel Gruppo del PDS, poichè sembrava volto a modificare sostanzialmente le procedure di programmazione e di spesa previste dalla legge n. 145, scaturita da un approfondito dibattito tra le diverse forze politiche. Il relatore ha però chiarito che le modifiche si rendono necessarie soltanto per superare un'interpretazione della Corte dei conti che ha finora impedito l'utilizzazione delle risorse stanziare dalla suddetta legge. A questo proposito lamenta la scarsa informazione fornita dal Governo su un problema così rilevante, che ha di fatto impedito al Parlamento di svolgere la sua funzione di controllo e di indirizzo politico. D'altronde spesso le decisioni politiche non si traducono in fatti a causa di lungaggini burocratiche che possono addirittura vanificarle.

La senatrice Bucciarelli, in conclusione, valuta positivamente lo schema di parere con le proposte di modifica dell'articolo 6 suggerite dal relatore.

Il senatore MANZINI ritiene che le modifiche proposte dal relatore chiariscano maggiormente il senso del provvedimento adottato dal Governo. Ricorda poi che, in sede di discussione della legge n. 145, il Parlamento intese proprio estendere alle procedure ordinarie alcune delle norme previste per la predisposizione del programma triennale.

Il senatore BISCARDI chiede alcuni chiarimenti circa il termine entro cui debbono essere presentati i piani.

Il ministro RONCHEY ritiene che si potrebbe prevedere il termine del 15 settembre.

Il senatore BISCARDI prosegue esprimendo perplessità sulla facoltà riconosciuta agli uffici di aggiornare il piano nel corso dell'esercizio finanziario.

Il presidente RICEVUTO, relatore, spiega che occorre riconoscere al Ministero un certo grado di elasticità per evitare la formazione di residui passivi.

Il MINISTRO osserva che l'esigenza di elasticità nella programmazione dipende dalla natura stessa degli interventi sui beni culturali, che spesso impongono mutamenti dei programmi originari.

Il presidente RICEVUTO, relatore, accogliendo la preoccupazione del senatore Biscardi, propone di inserire nel parere la proposta che l'aggiornamento dei piani possa avvenire soltanto in caso di necessità e con decreto motivato.

Il senatore BISCARDI infine suggerisce di prevedere analoghe norme di snellimento delle procedure per il settore degli interventi in materia paesaggistica.

La senatrice ZILLI chiede ulteriori chiarimenti sugli interventi che con il provvedimento in esame si intendono sbloccare e sulla loro distribuzione nel territorio dello Stato.

Il ministro RONCHEY replica, spiegando che si tratta di interventi vari previsti dalla legge n. 145, le cui procedure il Governo ha inteso sbloccare anche per sostenere l'occupazione; egli ha peraltro consentito al provvedimento soltanto dopo aver chiarito che i progetti previsti dall'articolo 1, lettera e), della legge n. 145 (sui progetti sperimentali per la gestione dei musei) non si sovrappongono alle nuove norme per la privatizzazione dei servizi museali recentemente approvate. Valuta quindi positivamente le modifiche proposte dal relatore al testo dell'articolo 6, che contribuiscono a renderlo ancor più chiaro.

Riguardo alla carenza d'informazione lamentata dalla senatrice Bucciarelli, ricorda di aver più volte fatto presente gli impedimenti che si frapponivano all'impiego delle risorse stanziare con la legge n. 145.

Soffermandosi poi sulle difficoltà di natura burocratica che spesso si frappongono al conseguimento degli obiettivi voluti, informa che, nonostante l'impegno profuso, la vicenda di Villa Blanc non si è ancora conclusa a causa del congelamento della somma stanziata alla fine dell'ottobre 1992 per l'acquisto della villa.

Il senatore MANZINI, riguardo al comma 5 dell'articolo 6, propone di suggerire nel parere l'abrogazione soltanto del comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 145, poichè il comma 2 (che stabilisce un compenso per attività di progettazione a favore dei funzionari tecnici del Ministero) conserva a suo avviso la sua validità.

Dopo che i senatori BUCCIARELLI, ZILLI, BISCARDI hanno espresso parere favorevole alla suddetta proposta, ed il relatore RICEVUTO ha modificato in conformità lo schema di parere, la Commissione approva all'unanimità lo schema di parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti, nel testo modificato nel corso della discussione.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (1073)
(Esame e rinvio)

Riferisce sul provvedimento in titolo il senatore RICEVUTO, ricordando che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica fu istituito dalla legge n. 168 del 1989, accorpando gli uffici della direzione generale per l'istruzione universitaria del Ministero della pubblica istruzione e l'ufficio del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, all'epoca esistente presso la Presidenza del Consiglio. Per garantire la funzionalità del nuovo Ministero la legge all'articolo 19 prevede il collocamento in posizione di comando di diritto del personale interessato fino all'esito delle procedure di inquadramento. Poichè tali procedure sono quasi completate, la Presidenza del Consiglio sta richiamando il personale che non ha optato per l'inquadramento nel Ministero e ciò determina notevoli problemi funzionali per alcuni servizi essenziali e delicati settori, quali la ricerca scientifica e le relazioni internazionali. Non potendo procedere all'immediata copertura dei posti vacanti attraverso le procedure di concorso, il decreto-legge in esame consente per un periodo limitato la proroga del comando di diritto del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio.

Il relatore illustra poi alcuni emendamenti al testo del decreto-legge in esame: l'emendamento 1.1 è volto a prorogare al 31 dicembre 1994 il comando del suddetto personale. Al comma 2 dell'articolo 1 occorrerebbe precisare che la Presidenza del Consiglio dei ministri continuerà a corrispondere al personale il trattamento economico accessorio, limitatamente alla durata del comando di diritto (1.2). L'emendamento 1.3 è volto a permettere l'inquadramento a domanda nei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca anche al personale comandatovi successivamente al 1989 oppure proveniente da amministrazioni diverse da quelle della Pubblica istruzione e della Presidenza del Consiglio. L'emendamento 1.4 reca l'interpretazione autentica del comma 10 dell'articolo 19 della legge n. 168 del 1989. Infine l'emendamento 1.0.1 dispone il decentramento alle università delle funzioni in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori e - al comma 2 - affida alle singole università l'assunzione degli appartenenti alle categorie protette.

Il presidente ZECCHINO avverte che gli emendamenti dovranno essere inviati per il parere alla 1ª Commissione, mentre non è necessario chiedere quello della Commissione bilancio poichè non comportano oneri finanziari.

La senatrice ZILLI chiede taluni chiarimenti, esprimendo in particolare il timore che l'emendamento 1.0.1 possa comportare incontrollati aumenti di organici.

Dopo che il relatore RICEVUTO si è impegnato a rispondere nella prossima seduta, il presidente ZECCHINO osserva che la norma sulle categorie protette si collega ai nuovi principi recentemente introdotti in materia ed assicura che non vi sono pericoli di assunzioni al di fuori degli organici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

(R 029 0 00, C 07^a, 0009)

Il presidente ZECCHINO avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si riunirà al termine della seduta.

La seduta termina alle ore 18,10.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (1073)

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al comma 1 sostituire le parole: «31 dicembre 1993» con le parole: «31 dicembre 1994».

1.1

RICEVUTO, relatore

Al comma 2 sopprimere la parola: «provvisoriamente» e aggiungere alla fine il periodo: «limitatamente alla durata del comando di diritto».

1.2

RICEVUTO, relatore

Aggiungere alla fine il seguente comma:

«2-bis. Al personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato, in posizione di comando presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica disposto successivamente alla data di entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché al personale in servizio in virtù di particolari disposizioni legislative, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 168 per l'inquadramento, a domanda, nei ruoli del Ministero sui posti della dotazione organica di corrispondente qualifica, che risultino vacanti e disponibili dopo l'espletamento dei concorsi interni di cui al comma 8 dello stesso articolo 19. Il predetto personale, che intenda ottenere l'inquadramento, può presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mantenendo fino alla conclusione delle procedure di inquadramento la posizione di servizio presso il Ministero».

1.3

RICEVUTO, relatore

Aggiungere alla fine il seguente comma:

«2-ter. L'articolo 19, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che i posti vacanti e disponibili del ruolo ispettivo possono essere utilizzati per la copertura dei posti necessari per l'espletamento delle altre funzioni dirigenziali previste dalla tabella A annessa alla stessa legge n. 168».

1.4

RICEVUTO, *relatore*

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

«Art. ...

1. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in materia di stato giuridico dei professori e dei ricercatori, sono attribuite alle università di appartenenza, con l'eccezione di quelle concernenti il reclutamento, le conferme in ruolo e i trasferimenti ad altra sede.

2. Sono di competenza delle università, inoltre, i provvedimenti di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli relativi alle assunzioni dei privi della vista, nonché tutti gli atti e i provvedimenti concernenti la concessione delle pensioni privilegiate ordinarie per il personale docente, ricercatore, dirigente, tecnico e amministrativo.

3. Ai direttori degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e al direttore della stazione astronomico-geodetica di Carloforte sono attribuite le funzioni di cui ai commi 1 e 2 per quanto riguarda il personale di ricerca, nonché tutti gli atti e i provvedimenti concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali».

1.0.1

RICEVUTO, *relatore*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 25 MARZO 1993

78ª Seduta

Presidenza del Presidente

FRANZA

Intervengono il ministro delle poste e delle telecomunicazioni Pagani ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bisagno.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Rispondendo all'interrogazione 3-00421, dei senatori Angeloni ed altri, il sottosegretario Bisagno fa presente che il Segretariato generale del CER è competente a definire le pratiche amministrative relative alle concessioni di contributi statali sui mutui che 25 istituti di credito erogano ai fini della costruzione di alloggi destinati a civile abitazione da parte di cooperative, di imprese di consorzi di cooperative e di Istituto Autonomi Case popolari, sulla base di disposizioni legislative anteriori alla legge 5 agosto 1978 n. 457.

L'annualità che viene impegnata ai fini del cennato finanziamento viene computata sulla base del tasso di interesse vigente all'atto dell'emissione del decreto che concede il contributo.

Allorchè si esauriscono le erogazioni delle quote di mutuo da parte dell'Istituto di credito individuato, il contributo che viene concesso a titolo definitivo tiene conto della variazione del costo del denaro determinatasi dalla data di stipula del contratto fino all'erogazione finale del mutuo stesso.

Come è ovvio, lo slittare del periodo ha, nei fatti, determinato un incremento della spesa complessiva, con la conseguente necessità di disporre di fondi aggiuntivi per far fronte alla differenza finanziaria.

Per finanziare il cennato incremento di spesa, si è attinto al capitolo n. 8249 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici; tuttavia, poichè, da tempo, le risorse finanziarie contenute in detto capitolo sono esaurite, i contributi che l'Amministrazione corrisponde effettivamente agli Istituti di credito eroganti risultano inferiori a quelli dovuti. Il fabbisogno occorrente a colmare la differenza tra quanto

corrisposto agli Istituti di credito e quanto effettivamente dovuto corrisponde, oggi, a circa 60 miliardi.

Al riguardo, il Ministero dei lavori pubblici si è fatto carico del problema, inserendo, in sede di decretazione di urgenza, nel contesto dell'emanando provvedimento per il sostegno all'occupazione e per l'accelerazione delle procedure in materia di edilizia agevolata e sovvenzionata, una norma che autorizza, ai fini del pagamento dei conguagli accertati, la spesa, in unica soluzione, della somma di lire 30 miliardi per l'anno 1993, da iscrivere sul capitolo 8249 dello stato di previsione del bilancio in corso, con corrispondente riduzione del capitolo 8268.

Per eventuali, ulteriori eccedenze che dovessero manifestarsi, si prevede di fare ricorso alle risorse di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 426 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 637 del 1983.

Replica la senatrice ANGELONI, la quale, nel dichiararsi insoddisfatta della risposta ricevuta, sottolinea la gravità del fatto che il Ministro dei lavori pubblici si sia accorto della carenza di risorse solo dopo che il problema è stato sollevato con interrogazioni parlamentari, suscitando con ciò allarme tra le categorie interessate. Inoltre, non è chiaro con quale provvedimento il Governo si sia fatto carico del problema e chiede al riguardo ulteriori chiarimenti. In ogni caso, le risorse finanziarie reperite appaiono appena sufficienti a coprire la metà del fabbisogno occorrente.

Il sottosegretario BISAGNO interviene nuovamente per precisare che il provvedimento cui egli ha fatto riferimento è rappresentato dal decreto-legge recante misure urgenti a sostegno della occupazione, emanato il 10 marzo scorso.

Lo stanziamento per il 1993 ammonta a 30 miliardi, ma per eventuali ulteriori occorrenze si potrà fare ricorso alle risorse di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 426 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 637 del 1983.

Il presidente FRANZA dichiara quindi concluso lo svolgimento della interrogazione 3-00421.

(La seduta, sospesa alle ore 15,20, viene ripresa alle ore 16,20).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente le trasmissioni radiotelevisive in codice

(Parere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482: seguito e conclusione dell'esame)
(R 139 B, 0 0, C 08^a, 0004)

Si prosegue l'esame, sospeso il 10 marzo scorso.

Il presidente FRANZA avverte che, in sede ristretta, è stato raggiunto un accordo di massima da parte di tutti i Gruppi parlamentari

sulla predisposizione del seguente schema di parere (che, conseguentemente, sottopone alla valutazione della Commissione):

«L'8ª Commissione permanente del Senato

visto lo schema trasmesso dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in data 24 febbraio u.s.

considerata la necessità di giungere entro il 31 dicembre 1993 ad una organica revisione della disciplina legislativa in materia di emittenza radiotelevisiva, ivi comprese le trasmissioni in codice, eventualmente in seguito ad apposite procedure informative sulle realtà nazionali e internazionali delle televisioni a pagamento via etere, cavo e satellite;

prospettata la opportunità che eventi sportivi quali essenzialmente le manifestazioni nazionali e internazionali delle discipline più popolari rimangano fruibili dalla generalità degli utenti radiotelevisivi,

esprime parere favorevole a condizione che il testo definitivo del regolamento recepisca le seguenti osservazioni:

a) il regolamento si applica alle trasmissioni radiotelevisive, in ambito nazionale o locale, destinate ad essere ricevute dagli utenti che siano abbonati al servizio e muniti di un apposito decodificatore messo a loro disposizione dalle emittenti. Il regolamento non si applica alle autorizzazioni a trasmettere via cavo, previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73, e alle trasmissioni da satellite;

b) alle emittenti televisive che trasmettono in codice non possono essere assegnati più del 15 per cento dei programmi ricevibili senza disturbi, previsti, in ogni bacino di utenza, dal piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva;

c) salve le disposizioni generali dettate dalla legge al fine di evitare posizioni dominanti, è fatto divieto di rilasciare al medesimo soggetto, o a soggetti controllati o collegati, più di due concessioni o autorizzazioni a trasmettere in codice; i concessionari sono tenuti a conformarsi a tale disposizione entro il 31 dicembre 1993;

d) la trasmissione di messaggi pubblicitari è consentita soltanto nel corso dei programmi trasmessi in forma codificata e non può eccedere il 5 per cento di ogni ora;

e) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali è consentito soltanto negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche;

f) l'inserimento di messaggi pubblicitari nell'ambito della trasmissione di eventi sportivi è consentito esclusivamente negli intervalli e nelle pause previsti dai singoli regolamenti sportivi;

g) le concessionarie nazionali delle tv a pagamento non possono differenziare il palinsesto per diversi bacini di utenza. Sono consentite eccezioni nel caso che l'emittente offra servizi rivolti a minoranze linguistiche ovvero in convenzione con la università, enti locali territoriali, centri di ricerca o enti pubblici per la diffusione di programmi di pubblico interesse per i quali saranno previsti canoni particolari;

h) a decorrere dalla data di rilascio della concessione le emittenti devono riservare ad opere europee il 51 per cento del loro tempo di trasmissione, escluso quello dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi di teletext;

i) la trasmissione di programmi in forma non codificata è consentita per non più di tre ore giornaliere ripartite in almeno tre fasce orarie, con esclusione della fascia compresa tra le ore 20,30 e le ore 22,30 e con intervalli di almeno un'ora; tale limitazione non si applica nei casi in cui sia trasmesso in forma non codificata un avvenimento sportivo di particolare rilevanza e di interesse generale, di cui sia stata vietata la trasmissione in codice, a norma del medesimo regolamento;

l) è vietato trasmettere la prima parte del medesimo evento o della medesima opera in chiaro e la seconda parte in forma codificata;

m) è vietata la trasmissione di opere cinematografiche prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione dell'opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati membri della Comunità europea; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dall'emittente televisiva, il termine è di un anno;

n) ai fini della individuazione degli avvenimenti sportivi di particolare rilevanza e di interesse generale, il Garante per la radiodiffusione e per l'editoria nomina una commissione di tre membri, di cui uno designato dal Consiglio consultivo degli utenti e un altro designato dalle associazioni più rappresentative delle emittenti interessate; ciascuna emittente sottopone al Garante, all'inizio di ogni anno, l'elenco degli avvenimenti sportivi di cui intende acquisire i diritti esclusivi di trasmissione; nel termine di trenta giorni, decorrente dalla presentazione dell'elenco, il Garante, sentito il parere della Commissione, può vietare la trasmissione in forma codificata di avvenimenti sportivi di generale interesse; analogamente si provvede nei confronti di singoli avvenimenti sportivi che non possano essere inclusi nell'elenco annuale;

o) si prevedano per le norme contenute nel regolamento sanzioni analoghe a quelle previste nella legge n. 223 del 1990;

p) per quanto non diversamente disposto dal regolamento si applicano alle emittenti televisive in codice gli obblighi, i divieti e le sanzioni di cui alla legge n. 223 del 1990.

La Commissione impegna altresì il Ministro delle poste e telecomunicazioni, d'intesa con il Ministero competente e i soggetti interessati a costituire una apposita Commissione per definire i contenuti delle convenzioni di cui alla lettera g), i programmi, i tempi di trasmissione e i costi di tali programmi di pubblica utilità. Tale Commissione dovrà inviare al Parlamento ogni sei mesi una relazione sulla propria attività».

Il senatore ROGNONI propone di inserire, nel primo considerato del preambolo, dopo le parole «trasmissioni in codice», le seguenti: «tenendo conto della complessità, delle anomalie e delle distorsioni del sistema radiotelevisivo italiano». Suggerisce inoltre di inserire, sempre nel preambolo, la seguente considerazione: «rilevata la necessità di una efficace normativa *antitrust* che tenga conto delle possibilità di mercato

legate ai tre sistemi di trasmissione via etere, via cavo e via satellite; in particolare per il sistema via etere nessun singolo soggetto potrà disporre di più di un canale;».

Il senatore FABRIS, nel preambolo del parere, nella parte relativa agli eventi sportivi, suggerisce di sostituire le parole «prospettata la opportunità» con le seguenti: «rilevata la necessità».

Il presidente FRANZA accoglie le osservazioni dei senatori Rognoni e Fabris, recependole nel testo dello schema di parere.

Il documento, così modificato, viene posto ai voti ed approvato all'unanimità dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,45.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 25 MARZO 1993

99ª Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO**Interviene il ministro del commercio con l'estero Vitalone.**La seduta inizia alle ore 9,15.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il ministro VITALONE risponde alla interrogazione n. 3-00430 presentata dal senatore Guerzoni ed altri senatori del Gruppo PDS. Le importazioni di prodotti tessili nella CEE - egli premette - di norma sono libere, salvo il caso di specifici accordi con paesi terzi. A partire dal 1993 il controllo sulle quote di autolimitazione è divenuto di competenza comunitaria. Per alcune tipologie di prodotti tessili che non rientrano nelle fattispecie previste dagli accordi, specie quelli provenienti da paesi a commercio di Stato, si è evidenziata la necessità di regole comuni per evitare soluzioni diverse in ogni Stato membro della CEE: la Commissione ha proposto indirizzi e procedure in materia di importazioni che però non sono stati accolti da alcuni paesi della comunità. L'Italia, al riguardo, ha assunto iniziative coerenti con la proposta della Commissione CEE ma, purtroppo, senza effetti positivi, a causa delle posizioni rigide assunte dai paesi ultra liberisti della comunità. La vera soluzione del problema è nella conclusione del negoziato dell'*Uruguay round* in sede GATT (*General agreement on trade and tariffs*). L'Italia, dunque, si è adeguata alle disposizioni recate dai regolamenti comunitari n. 3420 del 1983 e n. 288 del 1982 e l'importazione dei prodotti cinesi, negli ultimi due mesi del 1992, è stata sottoposta a contingentamento.

Il ministro Vitalone, quindi, dato atto all'interrogante di aver prospettato una realtà preoccupante, fornisce informazioni in ordine alle iniziative da lui proposte al commissario CEE Leon Brittan, per evitare la penalizzazione dei produttori italiani derivante dal mancato rispetto della normativa comunitaria da parte di altri paesi membri della CEE. Con circolare n. 10 del 13 marzo 1993, infine, il Ministro ha disposto l'apertura dei contingenti per specifici prodotti e per i paesi dell'ex Unione Sovietica, la Cina, e il Vietnam.

Il senatore GUERZONI, in sede di replica, si rammarica del persistere di una situazione insoddisfacente, determinata dalla convergenza di interessi tra alcuni paesi della CEE e gli Stati Uniti d'America: ciò impone una assunzione di responsabilità politica da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli esteri che si riveli un reale supporto all'azione del Ministro del commercio estero. Resta il dato preoccupante, infine, del fatto che, nonostante la svalutazione della lira, l'Italia risulta sempre più esposta alle importazioni da paesi extracomunitari, con gravi e crescenti danni per numerosi comparti produttivi del settore tessile.

La seduta termina alle ore 10.

100^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
de COSMO*

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1059)
(Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione unanime, tenuto conto dell'assenza di un rappresentante del Ministero dell'industria e della prioritaria esigenza di acquisire i necessari elementi di informazione in ordine al disegno di legge in titolo, decide di rinviarne il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,35.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 25 MARZO 1993

56^a Seduta*Presidenza del Presidente***GOLFARI**

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Conferenza dei presidenti delle Regioni, gli assessori all'urbanistica dell'Emilia Romagna BOTTINO, delle Marche BENNI e della Basilicata CERVELLINO, accompagnati dai funzionari VELLA, BLASI e MISTRULLI.

La seduta inizia alle ore 16.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle prospettive della legislazione urbanistica: audizione di una delegazione della Conferenza dei presidenti delle Regioni
(R 048 0 00, C 13^a, 0003)

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 23 marzo scorso.

Dopo un'introduzione del presidente GOLFARI, la dottoressa BOTTINO illustra i risultati delle riunioni preparatorie tenute dalla Conferenza Stato-Regioni in preparazione dell'audizione: presenta il documento approvato in dette riunioni, auspicando una nuova convocazione per acquisire osservazioni e domande in merito da parte dei commissari.

La legge urbanistica del 1942, più che di una riformulazione, necessita di una integrazione che si ispiri al modello offerto dalla legge Galasso per quanto riguarda le funzioni di indirizzo e di coordinamento; l'operato amministrativo deve inoltre uniformarsi alle esigenze di trasparenza nel rapporto con i cittadini, in modo da temperare le ragioni dell'efficacia con quelle della garanzia dei diritti della collettività. Va decisamente superato il metodo delle procedure di emergenza con cui troppo spesso il legislatore nazionale ha pesantemente stravolto le previsioni urbanistiche ordinarie, fondate sulla competenza comunale: in capo al Comune deve restare la fondamentale funzione di governo del territorio, anche se il piano regolatore generale ha assunto una rigidità che andrebbe attenuata. Va infine colta

l'occasione di riqualificazione del tessuto urbano offerta dalle dismissioni di aree, ma ciò deve avvenire mediante un indirizzo omogeneo fissato a livello nazionale e non deciso caso per caso.

Il presidente GOLFARI conviene che le dismissioni sono l'espressione più evidente di una fase di accelerata trasformazione socio-economica della città: le procedure fissate mezzo secolo fa non appaiono strumenti adeguati al governo di tali trasformazioni, nel quale andrebbe valorizzato meglio l'insostituibile ruolo delle autonomie regionali.

Ad un rilievo del dottor BENNI circa le gravi ricadute sulla pianificazione urbanistica comunale delle previsioni dell'articolo 28 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, il Presidente risponde ricordando che in merito, a firma di quasi tutti i Gruppi rappresentati in Commissione è stato presentato il disegno di legge n. 1074, volto alla soppressione della citata norma.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,35.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 25 MARZO 1993

26^a Seduta

Presidenza del Presidente

PAVAN

La seduta inizia alle ore 9,40.

Conversione in legge del decreto-legge 16 marzo 1993, n. 61, recante misure urgenti per assicurare il funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (1073)
(Parere alla 7^a Commissione: contrario)

Riferisce il senatore CARPENEDO facendo presente che si tratta di decreto-legge con il quale si mantengono nei ruoli della Presidenza del Consiglio i dipendenti comandati presso il Ministero dell'Università, sino alla copertura dei posti in organico. Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il mantenimento per tale personale dei trattamenti accessori di cui gode il personale della Presidenza del Consiglio. Nella fattispecie non si tratta dunque di una maggiore spesa, ma della perdita di un possibile risparmio. Propone pertanto l'espressione di un parere contrario.

A tale proposta si dichiarano favorevoli il presidente PAVAN e il senatore SPOSETTI ed essa, posta ai voti, risulta approvata dalla Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, recante disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette da infezione da HIV o tossicodipendenti nonché per l'incremento economico del Corpo di polizia penitenziaria (1069)
(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri. Il relatore CARPENEDO riepiloga i termini della questione, proponendo di trasmettere un

parere favorevole, a seguito dei chiarimenti del Tesoro, nel presupposto che la ripartizione dei fondi di cui all'articolo 9 avvenga al netto dell'onere di cui all'articolo 8.

Su tale proposta concorda la Sottocommissione.

Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa (1054)

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Riferisce il presidente PAVAN ricordando che si tratta del noto decreto-legge in tema di tutela della legittimità dell'azione amministrativa. Per quanto di competenza rileva l'articolo 1, che istituisce sezioni regionali della Corte dei conti. La spesa è valutata in 4.160 milioni a decorrere dal 1993 ed è coperta con l'accantonamento di fondo speciale relativo alla Presidenza del consiglio, che presenta attualmente capienza sufficiente. Tuttavia il comma 4 dell'articolo 3 può provocare notevoli oneri alle amministrazioni locali.

Il senatore PAGLIARINI osserva che l'articolo 4, prevedendo un termine abbreviato di prescrizione, può causare una perdita di entrata. Pertanto occorrerebbe sapere quanto si è incassato negli ultimi dieci anni, al fine di valutare l'entità di tale perdita.

Il senatore SPOSETTI ritiene che il provvedimento inneschi un meccanismo che produrrà un forte incremento nella spesa amministrativa. Pertanto occorrerebbe richiedere un supplemento di relazione tecnica, al fine di ottenere una valutazione dell'onere indotto, anche a carico degli enti locali.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di rinviare l'esame del provvedimento, al fine di richiedere la citata integrazione della relazione tecnica, da estendersi anche all'eventuale perdita di entrate derivante dall'articolo 4.

Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (578)

Rognoni ed altri: Riforma dell'ordinamento portuale (652)

Fagni ed altri: Riclassificazioni dei porti e riordino delle gestioni portuali (665)

Disposizioni in materia di ordinamenti portuali (749)

Conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale (987)

(Parere alla 8ª Commissione su testo unificato ed emendamenti: in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Riferisce il presidente PAVAN ricordando che perviene dalla Commissione di merito il testo in materia di revisione e riforma dell'ordinamento portuale, che dovrebbe assorbire lo stesso decreto-legge n. 987. Sono anche pervenuti emendamenti.

Quanto al testo, interessano essenzialmente gli articoli 12 e 20. L'articolo 19, che prevede agevolazioni fiscali per la trasformazione in società delle compagnie portuali non dovrebbe comportare in sé un problema di gettito, in quanto non vi è una minore entrata rispetto alla legislazione vigente.

Per l'articolo 12, che determina la struttura delle entrate delle società portuali, la questione riguarda se prevedere o meno il contributo dello Stato alle autorità portuali come permanente, come già è a legislazione vigente, oppure solo come eventuale. Per quanto concerne poi l'articolo 20, in materia di personale, esso viene trasferito alle nuove società, ma, in caso di esubero, viene iscritto, ai sensi del comma 5, in elenco speciale del Ministero della marina mercantile. Ai sensi del comma 7 ciò vale anche per il personale in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale negli otto anni successivi al trasferimento. Anche su questo il Tesoro deve dare chiarimenti per gli aspetti di copertura.

Per quanto riguarda gli emendamenti, in relazione all'articolo 12 sembrano non da accogliere per motivi di copertura quelli contrassegnati dai numeri 12.4, 12.5 e 12.6, che rendono più rigida la possibilità di attingimento di risorse alle entrate relative alle tasse sulle merci: probabilmente, poichè l'impianto complessivo del provvedimento si basa sulla variabilità di tali entrate nel senso dell'autofinanziamento, è più garantista sotto tale aspetto la formulazione del testo. Per l'emendamento 12.9 vi è un problema concreto di copertura, in quanto vi è un vincolo sugli enti locali a corrispondere finanziamenti. L'emendamento 12.12 poi tende a rendere rigido il contributo del bilancio dello Stato: negli ultimi tempi la Commissione ha manifestato uno sfavore nei confronti di misure di questo tipo, che escludono la flessibilità nella modulazione. Vi è poi un gruppo di emendamenti (20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 20.7 e 20.21), sui quali il parere favorevole potrebbe essere condizionato alla specificazione che l'onere è a carico delle imprese private. L'emendamento 20.10 comporta invece degli oneri, prevedendo un pensionamento anticipato senza la relativa copertura. *Idem* per gli emendamenti 20.14, 20.15 e 20.20.

L'emendamento 23.0.1/1 comporta degli oneri, con una copertura di fatto aleatoria, in quanto è difficile che vi sia un incremento degli organici del personale delle capitanerie di porto, stante il blocco del *turn over*. Per quanto concerne l'emendamento 23.0.1, esso rappresenta il modello di copertura del provvedimento per la parte relativa al passaggio a carico dello Stato delle rate di ammortamento mutui per la copertura dei disavanzi in essere, nonché degli importi relativi all'attività di quiescenza per i dipendenti delle organizzazioni portuali; si utilizzano a ciò le entrate delle società sulle merci e sui passeggeri. Pertanto, il meccanismo sembra completamente autofinanziato e il parere su questo emendamento potrebbe prevedere che la sua approvazione è una condizione perchè abbia corso il provvedimento nel suo complesso. L'unico problema che si pone al riguardo concerne la conferma da parte del Tesoro delle cifre relative all'onere nell'emendamento riportate.

Nel testo sopra illustrato dovrebbe poi confluire il decreto-legge n. 36. Esso reca, tra l'altro, una nuova disciplina delle attività portuali

basata su un sistema di autorizzazioni (articolo 1), nonché una nuova disciplina della concessione delle aree demaniali e delle banchine, introducendo la figura del terminalista (articolo 6), anch'essa basata su un sistema concessorio, che potrebbe provocare oneri indiretti sull'economia. L'articolo 2 consente la trasformazione di società delle compagnie portuali, facoltizzandole a dichiarare esuberi di personale, mentre l'articolo 3 concede benefici fiscali per tali trasformazioni. Occorrerebbe pertanto avere chiarimenti relativamente agli effetti sulla gestione della cassa integrazione dell'articolo 2 e sui mancati introiti dell'articolo 3. L'articolo 4 concede un anno di cassa integrazione a mille lavoratori portuali, ponendo l'onere a carico del fondo speciale del Ministero dei trasporti. L'articolo 5, infine, istituisce Commissioni consultive, che probabilmente sono onerose.

Su tale provvedimento occorrerebbe esprimere parere contrario, per mancanza di copertura, sugli articoli 2, 3 e 5. Tuttavia il probabile suo superamento ad opera del testo unificato sopra illustrato può indurre a non esprimersi direttamente sul decreto-legge.

Ad avviso del senatore SPOSETTI occorrerebbe specificare, al comma 3 dell'articolo 12, che le aliquote devono essere fissate ad un livello tale da garantire l'equilibrio di bilancio delle aziende interessate, nonché l'integrale copertura degli effetti dell'emendamento 23.0.1.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere condizionato secondo quanto proposto dal senatore Sposetti al comma 3 dell'articolo 12 del testo unificato, contrario, per mancanza di copertura, sull'articolo 20 del medesimo testo e sugli emendamenti indicati dal relatore. Ciò nel presupposto che il decreto-legge venga superato dall'approvazione del testo unificato.

La seduta termina alle ore 10,15.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

Venerdì 26 marzo 1993, ore 9,30

- Audizione del Presidente della Giunta Regionale e degli assessori ai Lavori pubblici ed Enti locali di Palermo.
 - Audizione del Sindaco di Palermo e dei Capigruppo consiliari.
 - Audizione del Presidente della Provincia di Palermo.
 - Informativa del senatore Cutrera sugli interventi di riforma in materia di appalti.
 - Comunicazioni del Presidente.
-

